

STATUTO

**DUEMILA15 ROSSO
SOCCORSO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISILI NU VIA UMBERTO I S.N.

Numero REA: NU - 103884

Codice fiscale: 01471110914

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

----- Allegato "A"-----

----- Raccolta N. 26507-----

-----STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA -----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-----

-----Art. 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita una società cooperativa denominata -----

"DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO società cooperativa sociale".--

-----Art. 2 - SEDE-----

La società ha sede nel Comune di Isili, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali, quali filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi, nonché ha la competenza di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. -----

-----Art. 3 - DURATA-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 salvo proroga o anticipato scioglimento.-----

-----TITOLO II - NORME APPLICABILI-----

-----Art. 4-----

Alla presente cooperativa si applicano:-----

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibi-

li con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;-----

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; -----

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

-----TITOLO III-----

---REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE---

-----Art. 5-----

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del co-

in dice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.
111-septies disp. att. c.c.),
iva Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è previsto:
ti- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
del riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
li, fettivamente versato;
ra- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura su-
nti periore a due punti rispetto al limite massimo previsto
si- per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-
ratori;
E-- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del-
la società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-
tante il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
n. turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e
senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interes-
se generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la ge-

stione di servizi socio-sanitari di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza.-----

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

L'attività lavorativa può essere svolta anche da terzi non soci.-----

-----Art. 7 - OGGETTO SOCIALE-----

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci, ha per oggetto:-----

- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale, con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati, quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, auto-mediche o qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici o privati;-----
- trasporto di anziani, dializzati e disabili ed inserimento presso le relative strutture sanitarie; -----
- ausilio alla protezione civile per la prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;-----
- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;-----
- formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la collaborazione con il servizio di eli-soccorso, istituendo squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;-----
- organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno

di strutture pubbliche e private;-----

- gestione di strutture da adibire al ricovero di persone
con particolari problemi come le case famiglia, residenze
per anziani, centri diurni e similari;-----

- trasporto e accompagnamento di minori mediante scuola-
bus o altri mezzi idonei.-----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società po-
trà svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine
a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti di natu-
ra immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari o utili
alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere
interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in
altre imprese, società, cooperative, consorzi; richiedere
ed utilizzare le provvidenze e i finanziamenti disposti
dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Autonoma
della Sardegna e da Enti Locali.-----

-----TITOLO V-----

-----SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI-----

-----Art. 8 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI-----

Possono essere soci cooperatori:-----

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legal-
mente capaci di agire, disponibili a prestare la propria
attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto so-
ciale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;
- b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale,

rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale,
in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della coo-
perativa;-----

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della
legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria at-
tività gratuitamente, per fini di solidarietà.-----

-----Art. 9 - AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI-----

*
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda spe-
cificando:-----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e
cittadinanza;-----

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti
dall'articolo precedente;-----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrive-
re;-----

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, del rego-
lamento interno e delle deliberazioni regolarmente assun-
te dagli organi sociali.-----

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo ammini-
strativo ai sensi dell'art. 2528 del cod. civ.-----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quo-
ta sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente
determinato dall'assemblea all'atto dell'approvazione del
bilancio.-----

-----TITOLO VI-----

-----SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI-----

**Art. 10 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUA-
LITICA-----**

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.-----

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.-----

-----Art. 11 - REGOLAMENTO INTERNO-----

Le modalità di svolgimento del rapporto mutualistico sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci.-----

-----Art. 12 - RISTORNI-----

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripar-

tizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione
alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.--

-----TITOLO VII-----

-----ESTINZIONE DEL RAPPORTO-----

-----Art. 13 - RECESSO-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio:-----

a) che abbia ^{*}perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-
giungimento degli scopi sociali.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimano il recesso, ed a provvedere in conseguenza.--

Nel caso di silenzio degli amministratori, protratto per
oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione
di recesso, questa s'intende accettata per gli effetti
dell'art. 2532, comma 2, e produce effetto con il decorso
del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI-----

-----Art. 15 - CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO-----

Il capitale sociale è variabile ed è costituito dai con-
ferimenti dei soci cooperatori ed è diviso in un numero
illimitato di quote sociali di un valore nominale che ri-
spetta i limiti stabiliti dalla legge.-----

Esso potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti. Si applica l'art. 2465 del cod. civ.-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale;-----

b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;-----

c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci quale sovrapprezzo in sede di ammissione;-----

d) da riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16/12/1977, n. 904;-----

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;-----

f) da eventuali riserve straordinarie.-----

-----Art. 16 - QUOTA SOCIALE-----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:-----

a) almeno il 50% all'atto dalla sottoscrizione;-----

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.-----

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di

capitale sottoscritti dai soci.-----

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'auto-
rizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.
2530 del cod. civ.-----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è
limitata all'ammontare della quota sottoscritta.-----

-----Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammi-
nistrativo provvede alla compilazione del bilancio di
esercizio e alle conseguenti formalità, rispettando le
vigenti norme di legge.-----

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sa-
ranno così destinati:-----

a) una quota nella misura e con le modalità previste dal-
la legge al competente fondo mutualistico per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione;-----

b) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;-----

c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle
leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici previsti
per le cooperative a mutualità prevalente;-----

d) una parte alla rivalutazione delle quote nei limiti e
con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59
del 31/01/1992 ed eventuali modificazioni ed integrazio-

ni;-----

e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dall'organo amministrativo quando ne sia da questa delegato.-----

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).-----

Le riserve non sono ripartibili tra i soci nè durante l'esistenza della società, nè all'atto del suo scioglimento.-----

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.-----

-----TITOLO IX-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 18 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:-----

a) l'approvazione del bilancio;-----

b) la nomina degli organi sociali;-----

- c) la determinazione del compenso per l'organo ammini-
- strativo e dei sindaci, se nominati;-----
o d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti
- alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.--
- L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale respon-
zi sabilità dei componenti l'organo amministrativo e dei
p- sindaci.-----
di Inoltre, l'assemblea potrà essere convocata dall'organo
e- amministrativo ogni qual volta lo ritenga utile o neces-
-- sario mentre dovrà esserlo senza ritardo quando ne sia
te fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un
i- quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal
-- collegio sindacale, ove nominato.-----
no La convocazione sarà fatta a mezzo di avviso da esporsi,
sa- insieme all'elenco della materia da trattare, nella sede
--- sociale e da comunicarsi con lettera raccomandata o da
--- consegnarsi a mano a ciascun socio, almeno dieci giorni
--- prima dell'adunanza.-----
--- Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale
gni seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel
nze giorno successivo a quello stabilito per la prima.-----
su- L'assemblea può tenersi anche in località diversa dalla
--- sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.
--- Essa è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: in
--- prima convocazione quando sono presenti tanti soci che

rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza.-----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le delibere devono essere prese:-

- in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;-----

- in seconda convocazione col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. -----

In questi casi, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscrit-

ta.-----

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.-----

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.-----

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Associazione territoriale del movimento cooperativo alla quale la cooperativa è aderente.--

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.-----

-----Art. 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO-----

L'amministrazione della società è affidata, secondo de-

terminazione dell'Assemblea, alternativamente ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri scelti fra i soci, ad un amministratore unico oppure all'assemblea dei soci stessa.-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico hanno la legale rappresentanza della società.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.-----

L'organo dotato di rappresentanza esercita le funzioni per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, salvo rinuncia, revoca o altra causa di cessazione.

-----Art. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.-----

-----Art. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea, salvo il caso dell'attribuzione del potere amministrativo alla stessa assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.-----

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

Gli amministratori ed i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, in-

dicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.---

-----Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale è costituito quando la sua nomina sia obbligatoria per legge. Si applicano le norme di legge previste in materia.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI-----

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assemblea.-----

-----Art. 24 - SCIoglimento-----

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 18 nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.-----

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.59 del 31.1.1992.-----

Stefano Ghiani-----

ne -----Ibba Franco-----

na Io sottoscritto Dottor Franco Ibba, certifico che la
presente copia su supporto informatico è conforme
all' originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Impre-
se.

tà

da

si

m-

rà

i-

di

a-

i,

io-

11